

REGOLAMENTO (CE) N. 1472/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1999
relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Per una partita la fornitura comporta:

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

a) la presa in carico della merce, su un mezzo di trasporto, all'uscita dei magazzini degli organismi d'intervento indicati nell'allegato II;

e

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

b) il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione e la consegna entro la data stabilita nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare presso un porto marittimo di destinazione o di trasbordo determinato.

(2) considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di diverse partite di frumento tenero di segala panificabili detenuti nelle scorte d'intervento;

Articolo 3

(3) considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

1. Ogni offerta deve vertere su un'intera partita definita all'allegato I.

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

2. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare e il cui indirizzo figura all'allegato II.

3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 13 luglio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura di una partita non sia aggiudicata alla scadenza di tale termine, è fissato un secondo termine di presentazione che scade il 27 luglio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di quattordici giorni.

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 143 000 t (peso netto) di frumento tenero panificabile e di 80 000 t (peso netto) di segala panificabile, da consegnare nei luoghi di destinazione di ciascuna partita indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999. La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

4. Se all'atto della presentazione dell'offerta l'offerente dichiara per iscritto che, nel caso venisse fissato il secondo termine di cui trattasi, è sua intenzione presentare una nuova offerta, l'organismo d'intervento conserva, fino a quando gli sia stata comunicata la decisione della Commissione in merito alle offerte pervenute nel secondo periodo di presentazione, gli originali della cauzione di gara e dell'impegno dell'istituto finanziario di costituire la cauzione di fornitura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 111/1999. In tale evenienza, e in deroga alla disposizione citata, la seconda offerta non è accompagnata dall'originale dei due documenti di cui trattasi.

La gara concerne la fornitura di quattro partite di frumento tenero panificabile e di tre partite di segala panificabile, conformi alle disposizioni stabilite per la qualità minima, applicabili agli acquisti all'intervento al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR/t.

2. La cauzione di fornitura è fissata a 150 EUR/t. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 41.